REGOLAMENTO (CEE) N. 276/95 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1993

che masa'i supplementi da aggiungere ai paelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMÍSSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea.

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (²), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, refativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (1), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ('), in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione (*) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale sunzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 5 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1993.

00 86 135

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1993.

Per la Commissione René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (²) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (°) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (°) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (°) GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.